

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, hanno sempre corrisposto a buoni livelli di preparazione, specie in relazione alle disabilità sensoriali.

In relazione a quest'ultimo punto, sembra opportuno sottolineare la diversa incidenza statistica delle disabilità psico-fisiche e delle disabilità sensoriali. Così, ad esempio, secondo dati di fonte ministeriale, i bambini e i ragazzi con disabilità visiva, iscritti alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria, sono stati, nell'anno scolastico 2009/2010, 2.736; nello stesso anno e negli stessi ordini di scuola, i bambini e i ragazzi con disabilità psico-fisica sono stati 162.953. È, dunque, ovvio che siano le disabilità psico-fisiche il primo *focus* della formazione. In considerazione di ciò, il richiamato decreto ministeriale 26 maggio 1998 disponeva che la preparazione specialistica necessaria in relazione alle disabilità sensoriali dovesse essere completata in sede di formazione in servizio (art. 3, comma 6 e art. 4, comma 8).

Conclusioni

Gli esiti del riordino dei percorsi formativi, attuato con il decreto n. 249/2010, sull'inserimento scolastico dei bambini e dei ragazzi ciechi e ipovedenti saranno valutabili solo tra qualche anno, quando i docenti, che avranno conseguito l'abilitazione ai sensi dello stesso decreto, entreranno nel sistema nazionale di istruzione e formazione.

Salvo, ovviamente, che le norme di riordino non vengano riformulate, per assicurarne il coordinamento con la prevista modifica delle discipline vigenti, relative al reclutamento del personale docente, agli ordinamenti scolastici e all'organizzazione del sistema universitario e dell'AFAM.

Da un punto di vista teorico, il nuovo sistema della formazione iniziale dei docenti presenta elementi dai quali dovrebbe derivare un miglioramento della qualità dell'offerta scolastica rivolta agli allievi con disabilità. Se non che i corsi disciplinati dal decreto n. 249/2010 sono organizzati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 16). Dato il vincolo finanziario, non sarà facile garantire che i percorsi, di fatto attivati, rispondano a criteri di qualità.

Ulteriore campo di azione è stato quello di proseguire e di intensificare gli incontri dell'Osservatorio permanente della Consulta per i problemi dell'integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap, con riferimento alle principali questioni connesse alla frequenza dei vari ordini e gradi della scuola, da parte degli alunni e degli studenti con disabilità.

A tale riguardo, gli impegni di maggiore rilievo, assunti dal Ministero, sui quali è proseguita la puntuale azione di verifica dell'Unione sono i seguenti:

- Accoglimento delle segnalazioni su casi specifici di sovraffollamento con conseguente intervento presso gli uffici scolastici regionali eventualmente autorizzando deroghe.

- Obbligo per tutti i docenti (tutti, non solo quelli di sostegno) ad acquisire un certo numero di crediti di formazione iniziale sulla disabilità.
- Sensibilizzazione dei dirigenti scolastici sulla inderogabilità della tutela dell'inclusione scolastica e delle Linee-guida sulla qualità della stessa, emanate dal Ministero e ancora scarsamente conosciute ed applicate in molte scuole.

Ulteriore obiettivo è stato quello di ripristinare lo specifico Osservatorio sull'inclusione scolastica su cui il Ministero ancora sembra titubante.

Un successivo impegno dell'Unione a livello ministeriale ha riguardato le rilevazioni degli apprendimenti che l'INVALSI, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, realizza in modo periodico e sistematico. La questione si è resa di particolare attualità, visto che il Ministro dell'Istruzione ha inteso dare particolare risalto al progetto nazionale 'Qualità e merito', altrimenti detto PQM, che è finalizzato al potenziamento degli apprendimenti nell'area logico-matematica nella scuole secondarie di primo grado, ed ha carattere sperimentale.

Ciò che particolarmente interessa i non vedenti, aspetto sul quale l'Unione ha focalizzato la propria attenzione, è che il Progetto prevede la misurazione degli apprendimenti mediante la somministrazione, in ingresso e in uscita, di test appositamente predisposti dall'INVALSI. Si estende, dunque, il ricorso alla valutazione "esterna" delle prestazioni degli studenti.

All'INVALSI è stato, inoltre, chiesto di predisporre i testi per la prova scritta a carattere nazionale, prevista dalla legge n. 176/2006, da somministrare nell'ambito dell'esame di Stato a conclusione del terzo anno della scuola secondaria di primo grado.

Ancora, l'INVALSI è stato incaricato di provvedere alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi della scuola secondaria superiore, utilizzando le prove scritte dei relativi esami di Stato, secondo criteri e modalità che ne consentano la comparabilità a livello internazionale.

L'Unione, pertanto, ha verificato che gli alunni ciechi e ipovedenti fossero messi in grado di partecipare alle diverse prove insieme ai compagni di classe e che i fascicoli loro destinati venissero forniti in braille o in caratteri ingranditi, ovviamente previa richiesta della scuola di appartenenza.

Si è trattato, in buona sostanza, di garantire agli studenti con disabilità visiva la possibilità di affrontare i test nelle stesse condizioni in cui affrontano le ordinarie prove scolastiche, ovvero con gli adattamenti, gli strumenti, i tempi e il sostegno utilizzati nelle attività di classe.

A tale riguardo l'Unione ha insistito affinché, attraverso la rilevazione esterna e la comparazione delle performance dei ragazzi ciechi e ipovedenti, si individuassero le politiche scolastiche e i processi organizzativi e didattici, che consentono di migliorare gli esiti.

Allo stesso modo l'Unione si è attivata affinché l'integrazione scolastica degli studenti con disabilità sia considerata come un parametro di valutazione del sistema educativo e delle singole scuole, restando fermo che migliorare gli esiti significa che la scuola deve produrre risultati, ed essere, in questo senso, un sistema economico, e deve, nello stesso tempo, soddisfare i bisogni individuali di educazione e di istruzione, bisogni che, essendo fondamentali, fanno della scuola stessa un sistema primario di integrazione e promozione sociale.

Per quanto concerne in particolare i non vedenti, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, dopo aver fatto in modo che durante il precedente anno scolastico, fosse emanata una apposita circolare per anticipare la scelta dei libri da parte dei collegi dei docenti al 31 marzo di ogni anno nelle classi in cui vi siano alunni con disabilità, si è impegnata a verificare l'osservanza di tali disposizioni, ribadendo, ove necessario, che il diritto allo studio per tutti i ragazzi disabili passa preliminarmente dalla capacità di assicurare loro una condizione di assoluta parità nell'accesso all'istruzione e, in tale ambito, la disponibilità dei testi scolastici in formato accessibile a ciascun alunno fin dall'inizio delle lezioni è una delle condizioni necessarie per rendere credibile tale principio.

Infatti, per rendere possibile la disponibilità libraria nei termini attesi, occorre necessariamente che le adozioni dei libri di testo per i ragazzi con handicap visivo avvengano in congruo anticipo rispetto ai termini ordinari previsti per le adozioni, in considerazione della laboriosità e complessità delle procedure di predisposizione dei testi nei formati previsti.

L'Unione ha, anche curato che venissero sensibilizzati tutti i dirigenti scolastici a collaborare con la famiglia dell'alunno disabile nella ricerca di agenzie e stamperie qualificate, ricche di esperienza nel settore e che si avvalgono di apporti professionalmente qualificati per la trascrizione.

Altro importante intervento è stato quello nei confronti degli Enti locali, cui spetta il compito di favorire il diritto allo studio degli studenti con disabilità anche a mezzo di sostegni strumentali idonei, che dovranno essere preventivamente informati dalle istituzioni scolastiche, affinché siano tempestivamente messi in condizioni di assumere gli impegni finanziari necessari.

Sempre in materia di libri di testo, si è cercato di dare puntuale attuazione al protocollo d'intesa sottoscritto dall'Unione con il Gruppo Educativo dell'AIE, l'Associazione Italiana Editori, sulla base della risoluzione concernente le azioni a sostegno dell'educazione delle persone con disabilità visiva, approvata dal Congresso Nazionale dell'Unione il 28 ottobre, che impegna gli Organi, centrali e periferici, dell'Associazione ad attivare le funzioni previste nel Protocollo stesso, insieme alla Biblioteca Italiana per i Ciechi "*Regina Margherita*" di Monza.

Il protocollo è stato siglato per favorire l'adozione di procedure che permettano agli alunni e agli studenti con disabilità visiva di disporre di versioni accessibili dei libri di testo, fin dall'inizio

dell'anno scolastico.

Tutta la compagine associativa ha contribuito all'importante scopo, svolgendo i compiti che il Protocollo assegna e che, di seguito, si richiamano, sebbene l'intesa non sia formalmente vincolante per i singoli Editori e sebbene i formati digitali, detenuti dalle Case Editrici, oltre a non essere immediatamente accessibili, in molti casi non siano modificabili.

L'intesa siglata impegna il Gruppo Educativo dell'AIE a sollecitare la disponibilità degli Editori associati nei confronti delle iniziative, promosse dall'Unione e dalla Biblioteca, allo scopo di consentire agli alunni e agli studenti con disabilità visiva la lettura diretta dei testi scolastici.

Non è, tuttavia, autorizzata, in alcun modo, la realizzazione, la consegna o la diffusione di materiali protetti, in mancanza di uno specifico accordo con l'Editore che ne detiene i diritti.

L'Unione e la Biblioteca sono, pertanto, tenute a rispettare, oltre alle condizioni generali espresse nell'intesa, anche le condizioni direttamente concordate con i diversi Editori interessati. Resta inteso che l'autorizzazione alla riproduzione in formato accessibile di un libro di testo non comporta cessione, né esaurimento dei diritti sulla riproduzione stessa, diritti che restano in capo all'Editore.

È fatto obbligo di rispettare l'integrità dei testi. Le sole modifiche ammesse, alle condizioni e nei limiti di quanto consentito dall'Editore interessato e fatto salvo il diritto morale dell'Autore, sono quelle strettamente finalizzate a rendere accessibili i contenuti delle opere, in rapporto alla specifica disabilità dell'alunno o dello studente.

Le riproduzioni vanno realizzate a mezzo stampa o mediante sistemi che impediscano l'alterazione dei contenuti del prodotto editoriale.

Per l'attività che svolge e per la struttura di cui è dotata, la Biblioteca Italiana per i Ciechi "*Regina Margherita*" è, di comune accordo, riconosciuta interlocutore unico degli Editori e degli utenti. Fatti salvi gli accordi con i singoli Editori, spetta, perciò, alla Biblioteca raccogliere le richieste degli utenti, pervenute direttamente o tramite l'Unione, e trasferirle agli Editori titolari di diritti. È, inoltre, compito della Biblioteca attestare, anche su segnalazione dell'Unione, lo stato di disabile visivo dell'Utente.

Tralasciando le diverse procedure operative, si segnala che, ai sensi dell'intesa, la Biblioteca, o l'Editore, nel caso questi voglia agire direttamente, provvede, entro 90 giorni, a recapitare all'Utente una copia originale del testo da riprodurre, copia acquistata presso la Casa Editrice al prezzo di copertina, salvo eventuali sconti, e una ed una sola copia in formato accessibile dello stesso testo.

L'Utente può utilizzare il testo in formato accessibile solo per uso personale e con finalità di studio. Nel caso in cui il testo adattato sia in formato digitale, l'Utente può conservarne copia su computer per il tempo didatticamente necessario, sempre che rimanga in possesso della copia originale del

testo. Il formato digitale non può essere reso disponibile, concesso o trasferito a terzi a nessun titolo, neppure tramite intranet, newsgroup o internet. Se la copia originale del testo è prestata, venduta o regalata, la riproduzione in formato accessibile deve essere definitivamente è o distrutta.

A ciascun Editore è dato chiedere copia della riproduzione realizzata, ai fini della conservazione e del successivo utilizzo a qualsiasi titolo. Le condizioni e i termini per l'eventuale conservazione da parte della Biblioteca dei materiali lavorati sono determinati dall'Editore interessato.

L'ulteriore utilizzo del prodotto editoriale adattato deve, in ogni caso, essere autorizzato dall'Editore avente diritto e a ciascun Utente deve sempre essere recapitata, insieme alla copia in formato accessibile, una copia originale del testo riprodotto.

Le parti costituiranno anche un Comitato Tecnico Paritetico, composto da tre rappresentanti della Biblioteca e dell'Unione e da tre rappresentanti del Gruppo Educativo dell'AIE, per definire le caratteristiche tecniche dei formati digitali accessibili e promuoverne la più ampia adozione da parte dei soggetti interessati.

Le parti costituiranno altresì una Commissione Permanente con funzioni di Osservatorio, per verificare la corretta applicazione del Protocollo e valutarne possibili aggiornamenti e miglioramenti.

La Biblioteca e l'Unione si sono impegnate: a divulgare i contenuti dell'Accordo; a svolgere ogni attività di controllo idonea ad impedire utilizzazioni abusive o comunque non consentite; a trasmettere periodicamente al Gruppo Educativo dell'AIE un rendiconto dei titoli riprodotti e del numero di copie di essi realizzate, in ciascun formato.

Nell'ambito della promozione del diritto alla lettura delle persone con disabilità visiva, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha preso parte anche al progetto LIA, "Libro Italiano Accessibile", che gode di specifici finanziamenti pubblici e vede come capo file la stessa Associazione Italiana Editore. Il progetto ha per obiettivi:

- La trasformazione dei prodotti editoriali esistenti in formati idonei alla fruizione da parte delle persone cieche ed ipovedenti.
- La riproduzione, in formato accessibile, di prodotti editoriali di nuova pubblicazione.
- La catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati.

Si prevede che, a conclusione del progetto, vengano inseriti e messi a disposizione degli utenti almeno 3.000 titoli all'anno in versione accessibile.

Per quanto concerne, poi, i rapporti con le autorità competenti nel settore va, inoltre, ricordato l'opera svolta per garantire la puntuale osservanza del Decreto Interministeriale 30 aprile 2008, concernente l'individuazione delle regole tecniche necessarie a garantire agli alunni disabili, e non vedenti in particolare, l'accessibilità agli strumenti e ai sussidi didattici e formativi.

Il Decreto in parola attua il disposto dell'art. 5, comma 1, della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 e del successivo art. 2, comma 2, del D.P.R. 1° marzo 2005, n. 75 che, dopo avere definito i criteri e i principi generali per l'accessibilità, prevedevano, appunto, l'emanazione di un apposito decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che dettasse specifiche regole tecniche per rendere gli strumenti didattici fondamentali accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno.

In tale decreto sono state, quindi, puntualmente definite apposite linee guida editoriali per i libri di testo, nonché specifici requisiti tecnici che garantiscano l'accessibilità e la fruibilità del software didattico da parte degli alunni disabili.

La personalizzazione della didattica richiede, infatti, strumenti flessibili e quindi adattabili alle particolari esigenze di ciascun alunno, affinché tutti possano partecipare nel modo più significativo possibile alle attività della classe, pur con modalità ed eventualmente con obiettivi diversi.

In particolare è stato previsto che le case editrici dovranno:

- organizzare e delineare la struttura del libro di testo per preservare le caratteristiche logiche e strutturali dell'originale nella corrispondente versione elettronica;
- garantire che il corretto ordine di lettura sia preservato;
- fornire i libri di testo di un sommario navigabile che permetta il collegamento diretto ai corrispondenti contenuti e prevedere idonei collegamenti ipertestuali per il ritorno all'indice o ai contenuti alla fine di ciascuna sezione;
- evitare di utilizzare immagini o altri elementi grafici per rappresentare contenuti testuali;
- dotare le immagini, i grafici e le tabelle utilizzate a scopo didattico di didascalie esaurienti che forniscano informazioni equivalenti commisurate alla funzione esercitata dall'oggetto originale nello specifico contesto;
- garantire che i contenuti sottoposti a ingrandimento siano visualizzati nel rispetto dell'ordine di presentazione originale;
- consentire la esportazione dei contenuti del libro di testo o di sue parti nel rispetto della normativa sul diritto d'autore;
- garantire che il libro di testo non contenga protezioni o altri vincoli che inibiscano o limitino le funzioni di gestione del programma di lettura, la personalizzazione della modalità di visualizzazione, ivi compresi i colori del testo e dello sfondo, e l'interfacciamento con le tecnologie assistive.

Per quanto riguarda, invece, i requisiti tecnici per l'accessibilità degli applicativi la norma fa riferimento a quelli già definiti nel decreto ministeriale M.I.T. 8 luglio 2006, allegato D (Requisiti tecnici di accessibilità per l'ambiente operativo, le applicazioni e i prodotti a scaffale).

Il decreto individua, infatti, in aggiunta ai suddetti requisiti, dati gli scopi particolari e la natura stessa del software didattico e al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di integrazione sul quale è costituito il sistema scolastico italiano, una serie di fattori aggiuntivi valorizzanti nella progettazione del software didattico che potessero meglio descrivere la capacità del prodotto di adattarsi alle specifiche esigenze del singolo progetto educativo.

Un altro obiettivo di particolare rilievo, ma anche particolarmente arduo da perseguire, è l'approvazione del regolamento che consentirebbe la piena attuazione della legge 69/2000.

Si ricorda che l'articolato è stato sottoposto più volte alla valutazione della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari. Su quello che sembrava essere il testo definitivo la Corte dei Conti ha, infine, formulato un giudizio negativo, per alcune irregolarità formali, fra le quali si segnalano: il mancato rispetto in generale della legge costituzionale 3/2001; l'inclusione dell'Istituto per sordomuti di Palermo tra gli enti destinatari del provvedimento che non ha tenuto conto di una disposizione particolare dello Statuto della Regione Sicilia; l'immotivata esclusione dai medesimi enti dell'Istituto per ciechi "A. Nicolodi" di Firenze; l'inclusione fra le finalità degli istituti atipici anche dell'assistenza ai soggetti con handicap fisici e psichici; la posizione poco chiara del personale dipendente da tali istituti.

Su tale delicato argomento l'Unione ha predisposto una ulteriore bozza del medesimo regolamento, modificata nel senso indicato dalla Corte, e l'ha presentata alle autorità competenti, affinché venga definitivamente emanato questo provvedimento che permetterà di attivare su tutto il territorio importanti risorse a beneficio di studenti che versano in gravi condizioni di disagio socio-culturale.

In seguito a numerosi ulteriori contatti con le competenti autorità ministeriali, nonché con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che hanno visto anche la risoluzione di ulteriori dubbi interpretativi frapposti dal dicastero dell'Economia, si è finalmente riusciti a varare un testo definitivo che ha iniziato l'iter burocratico necessario alla sua approvazione.

In attesa dell'approvazione del suddetto regolamento, l'Unione ha conseguentemente continuato a verificare l'emanazione e il rispetto delle disposizioni concernenti l'utilizzo dei fondi della legge in parola per l'offerta formativa generale, evitando il più possibile ogni nocimento agli interessi specifici degli studenti con minorazioni sensoriali.

A questo riguardo va anche sottolineato che nel 2011 la Presidenza Nazionale dell'Unione ha deciso di non celebrare la Giornata Nazionale del Braille, in segno di protesta nei confronti del Ministero dell'Economia e del Ministero dell'Istruzione per la mancata emanazione del regolamento attuativo della citata legge 69/2000. In occasione di tale ricorrenza, il 22 febbraio, è stata costituita una delegazione insieme all'Ente Nazionale Sordi per presentare alle segreterie dei Ministri competenti un apposito comunicato di protesta.

Sempre in materia di utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie l'Unione ha fatto utile riferimento al rispetto delle direttive emanate dal Ministero sulla destinazione finale delle risorse assegnate ai vari uffici regionali, sottolineando la necessità di rendere effettiva la dimensione inclusiva della scuola, soprattutto laddove esse dispongono che "Una reale sperimentazione ed innovazione nell'ambito dell'integrazione scolastica avviene quando l'istituzione scolastica individua nuove pratiche di sviluppo dell'alunno nell'ambito della comunità scolastica (...). È infatti necessario costruire nella scuola una dimensione inclusiva grazie alla quale il fare scuola quotidiano è pensato immediatamente adatto anche agli alunni con disabilità e li possa coinvolgere direttamente nelle attività comuni, in ordine al materiale didattico, alla conduzione della classe, alle attività di potenziamento dell'apprendimento. Ciò è naturalmente realizzabile attraverso il coinvolgimento, nel processo di integrazione, di tutti gli insegnanti, anche quelli curricolari, a cui è affidato l'alunno con disabilità al pari dell'insegnante di sostegno. In questo senso è opportuno esplorare tutte le potenzialità emerse dall'uso delle nuove tecnologie educative per l'integrazione".

Un altro settore di particolare interesse nel quale l'Unione ha agito con continuità è stato quello dei rapporti con il MIUR e con il settore Salute del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, per discutere della situazione degli I.P.S.I.A. ed I.P.R.I.A. presenti sul territorio delle Regioni Toscana, Campania e Sicilia, ai quali sono attualmente iscritti giovani non vedenti che aspirano a conseguire il diploma di massofisioterapista.

Come è noto, in seguito alla riforma dei percorsi di istruzione professionale, ancora allo studio dei competenti organi ministeriali e conseguente alla riforma del Titolo V della Costituzione, tali istituti andranno completamente riordinati, anche in considerazione del fatto che il diploma di massofisioterapista da essi rilasciato non è più concretamente spendibile sul mercato del lavoro nel settore sanitario, ormai riservato per legge unicamente a coloro che sono in possesso del diploma universitario di fisioterapista.

Si tratta evidentemente di una materia di particolare rilievo per le possibilità di collocazione lavorativa di un gran numero di soggetti, sia con minorazioni visive che normodotati, in un ambito professionale che ha visto negli ultimi anni profonde modifiche della propria disciplina, a livello sia normativo che giurisprudenziale, ed è ancora alla ricerca di soluzioni concernenti, soprattutto, la possibilità di definire una figura di secondo livello per i massofisioterapisti, proprio in rapporto al predetto riordino degli istituti professionali.

Tali istituti, infatti, non hanno trovato una appropriata collocazione in seno ai provvedimenti di riforma che hanno recentemente riordinato il settore dell'istruzione e della formazione professionale e che hanno avuto definitiva applicazione a partire dall'anno scolastico 2011/2012.

Per quanto riguarda in particolare i non vedenti, nel corrente anno scolastico sono state ancora

conservate le due precedenti qualifiche professionali triennali concernenti il diploma di centralinista telefonico e di massofisioterapista, così come disciplinate dal precedente ordinamento. Peraltro, va notato che mentre da un lato, la figura del centralinista ha trovata una sua specifica collocazione nella Tabella di confronto di cui all'allegato 3 della circolare n. 101 del 30.12.2010 nell'ambito dell'operatore amministrativo segretariale, la qualifica di massofisioterapista, dall'altro, non trova purtroppo ancora alcun riferimento nelle nuove qualifiche approvate dall'accordo Stato-Regioni, facendo sorgere gravi dubbi sul futuro degli attuali corsi di formazione e degli stessi istituti che li hanno fino ad ora organizzati con notevole profitto per gli studenti.

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, nel suo ruolo di ente di tutela e rappresentanza della categoria, unitamente alle principali associazioni degli operatori del settore (AIFI e FNCFM), ha predisposto e presentato alle autorità ministeriali uno schema di profilo professionale, nello sforzo di pervenire ad una proposta operativa che nel rispetto dell'ordinamento vigente cerchi di offrire un percorso formativo ed uno sbocco occupazionale a molti giovani con minorazioni visive.

Tale proposta è stata oggetto di discussione, sia sotto il profilo sanitario che sotto il profilo del percorso di studio, durante gli incontri con le autorità del settore, per valutarne le modalità di inserimento in uno dei profili professionali previsti dal nuovo ordinamento, con ogni probabilità quello del Tecnico del benessere, con le opportune modifiche ed integrazioni.

Inoltre, vista l'importanza degli argomenti da trattare e delle loro possibili ripercussioni, sia sul futuro professionale di molti giovani non vedenti che sull'attività degli Istituti professionali regionali che vedono messa a rischio la propria operatività, sono stati coinvolti anche rappresentanti degli Istituti interessati e dei competenti assessorati regionali.

È stata, altresì, seguita da vicino la tematica degli esami di stato, per verificare l'attuazione delle disposizioni speciali riguardanti gli alunni con disabilità visiva, sulle quali vanno rimarcati gli accordi intervenuti tra la Presidenza dell'Unione e il competente settore del Ministero della Pubblica Istruzione, attraverso i quali è stato confermato che, per ragioni di sicurezza, non è possibile inviare i file contenenti le tracce per gli elaborati scritti degli esami in parola. Sarà, invece, inviata, su richiesta delle scuole, o la copia in braille o la copia in caratteri ingranditi delle tracce. Allegata alla copia in braille vi sarà sempre anche la copia a stampa, per cui, previo accordo tra il commissario interno e la commissione esaminatrice, potrà essere incaricato un membro della commissione di scannerizzare i testi e, quindi, consegnarli al candidato su supporto informatico. A questo fine risulterà fondamentale che le scuole interessate facciano pervenire per tempo la richiesta al Ministero della copia in braille o della copia in caratteri ingranditi. Le strutture periferiche dell'Unione si attiveranno in tal senso e, comunque, la Presidenza Nazionale si adopererà affinché anche questa restrizione venga superata nel prossimo futuro.

Dal momento che su tale importante materia il Ministero ha emanato l'Ordinanza n. 42 del 6 maggio 2011, si è verificato in particolare il rispetto di alcune importanti disposizioni, che di seguito si richiamano.

Articolo 2, comma 6

L'esito della valutazione,

- se positivo prevede la pubblicazione, all'Albo dell'Istituto sede d'esame, del voto di ciascuna disciplina e del comportamento, del punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e del credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura «Ammesso»;
- se negativo non prevede la pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».

Gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.), ai sensi dell'articolo 15, comma 4, dell'O.M. 21 maggio 2001, n. 90, sono valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono, pertanto, ammessi - sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del DPR n. 323/1998. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all'albo dell'Istituto sede d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».

Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, dell'OM 21 maggio 2001, n. 90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto, che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.

Articolo 4, comma 17

17.1. I Direttori Generali regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica di candidati degenti in luoghi di cura o ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo degli esami, autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.

17.2. Per i candidati che hanno frequentato periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d'esame, si procede come di seguito:

- a. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella

classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi trasmettono alla scuola di provenienza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati. Il competente consiglio di classe della scuola di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all'esame (art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 122/2009).

- b. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura abbia una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con la scuola di appartenenza, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza (art.11, comma 2 del DPR n. 122/2009). Il verbale dello scrutinio è trasmesso alla scuola di appartenenza, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nella pagella e nei registri.

Tanto nel caso in cui lo scrutinio di ammissione sia effettuato dagli insegnanti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi funzionanti in ospedali o in luoghi di cura quanto nel caso in cui lo scrutinio sia effettuato dal competente consiglio di classe della scuola di appartenenza, il candidato ricoverato in ospedale o in luogo di cura è assegnato alla competente commissione esaminatrice costituita nella scuola di appartenenza. I Direttori Generali regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame presso gli ospedali o i luoghi di cura nei quali i candidati sono ricoverati nel periodo degli esami, autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.

Articolo 12, comma 8

Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformità di quanto previsto al quarto comma, il diario delle operazioni finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte. La Commissione d'esame inoltre - anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n.122, nelle more dell'emanazione delle disposizioni applicative della legge 8 ottobre 2010, n.170 - considerati eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA). In tal senso sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. In particolare si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte, di curare la predisposizione della terza prova scritta, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto

piuttosto che alla forma. Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti giovevoli nello svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

Articolo 13, comma 5, lettere h) e i)

Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina: h) documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini degli adempimenti di cui all'art. 17; i) eventuale documentazione relativa ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA).

Articolo 14, commi 1 e 2

1. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali devono confermare alla Struttura tecnico-operativa di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato, ivi compresi quelli occorrenti ai fini di quanto previsto dall'art. 17, comma 2. Tali dati saranno forniti dal sistema informativo del Ministero a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno 30 giorni prima della data di inizio delle prove di esame.

2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze, deve essere resa nota, da parte dei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, alla struttura tecnico-operativa di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali.

Articolo 17

1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su

supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria.

Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell'istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica operativa del Ministero la percentuale di ingrandimento.

3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

5. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2

Articolo 21, comma 3

Per i candidati di cui all'articolo 17, comma 4, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

Agli alunni non vedenti si applicano, ovviamente, anche le disposizioni di rilevanza generale, alle quali pure le strutture dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti hanno prestato la debita attenzione.

È stato poi importante proseguire la collaborazione con la Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e in particolare con il Centro per i Servizi Educativi del Museo e del Territorio, che ha già condotto alla conclusione della prima fase del Progetto Cassio, significativamente intitolato a Giampiero, il socio tragicamente scomparso in un incidente occorso nella Metropolitana di Roma.

Da segnalare anche la realizzazione del Protocollo d'Intesa, con il quale è stata formalizzata la pluriennale collaborazione con il richiamato Centro per i Servizi Educativi del MiBAC.

Il Protocollo impegna le parti, nell'ambito delle esperienze e delle competenze, maturate, rispettivamente, nel settore dell'educazione al patrimonio culturale e della didattica speciale, a studiare strategie didattiche e ad elaborare progetti destinati alle persone con disabilità visiva in età scolare e non, che favoriscano la conoscenza e la comprensione delle opere e dei luoghi, dell'arte e della cultura.

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, in relazione agli specifici interessi della categoria, dovrà anche seguire da vicino gli aspetti fondamentali della problematica riguardante il tema della riservatezza e protezione dei dati personali nell'ambito della comunità scolastica.

Tale azione sarà diretta alla verifica del rispetto della normativa sotto i seguenti aspetti.

Trattamento dei dati nelle istituzioni scolastiche pubbliche

Le scuole hanno l'obbligo di far conoscere agli studenti e alle loro famiglie - se gli studenti sono minorenni - come usano i loro dati personali. Devono cioè rendere noto, attraverso un'adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano.

Le scuole pubbliche non sono tenute a chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali degli studenti. Gli unici trattamenti permessi sono quelli necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore.

Alcune categorie di dati personali degli studenti e delle famiglie - come quelli sensibili e giudiziari - devono essere trattate con estrema cautela, verificando prima non solo la pertinenza e completezza dei dati, ma anche la loro indispensabilità rispetto alle "rilevanti finalità pubbliche" che si intendono perseguire.

Ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati per l'assegnazione del sostegno agli alunni disabili; per la composizione delle classi; per la gestione delle assenze per malattia; per l'insegnamento domiciliare e ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie; per la partecipazione alle attività sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.

Temi in classe

Non commette violazione della privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare.

Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe - specialmente se sono presenti argomenti delicati - è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali.

Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo docente riguardo al segreto d'ufficio e professionale, nonché quelli relativi alla conservazione dei dati personali

eventualmente contenuti nei temi degli alunni.

Voti scolastici, scrutini, tabelloni, esami di Stato

Per il principio di trasparenza a garanzia di ciascuno, i voti degli scrutini e degli esami devono essere pubblicati nell'albo degli istituti. È necessario prestare attenzione, però, a non fornire - anche indirettamente - informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti. Ad esempio, il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap non va inserito nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.

Circolari e comunicazioni scolastiche

Il diritto-dovere di informare le famiglie sull'attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l'esigenza di tutelare la personalità dei minori. È quindi necessario, ad esempio, evitare di inserire nelle comunicazioni scolastiche elementi che consentano di risalire, anche indirettamente, all'identità di minori coinvolti in vicende particolarmente delicate.

Questionari per attività di ricerca

Svolgere attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali, spesso anche sensibili, tramite questionari da sottoporre agli alunni, è consentito soltanto se i ragazzi, o i genitori nel caso di minori, sono stati preventivamente informati sulle modalità di trattamento e conservazione dei dati raccolti e sulle misure di sicurezza adottate. Gli intervistati, inoltre, devono sempre avere la facoltà di non aderire all'iniziativa.

Recite, gite scolastiche e foto di classe

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione.

Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare.

In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa, infatti, necessario di regola ottenere il consenso delle persone presenti nelle fotografie e nei video.

Registrazione della lezione

È possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti...), e ottenere il loro esplicito consenso.

Nell'ambito dell'autonomia scolastica, gli istituti possono decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire gli apparecchi in grado di registrare.

Videofonini, filmati, mms

L'utilizzo di videofonini, di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte, in particolare della loro immagine e dignità.

Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l'utilizzo di registratori audio-video, inclusi i telefoni cellulari abilitati, all'interno delle aule di lezione o nelle scuole stesse.

Non è possibile, in ogni caso, diffondere o comunicare sistematicamente i dati personali di altre persone (ad esempio immagini o registrazioni audio/video) senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto l'esplicito consenso.

Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica devono quindi prestare particolare attenzione a non mettere on line immagini (ad esempio su blog, siti web, social network) o a diffonderle via mms. Succede spesso, tra l'altro, che una fotografia inviata a un amico/familiare, poi venga inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali raccolti.

Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, incorrendo in sanzioni disciplinari, pecuniarie ed eventuali reati.

Come di consueto, il settore si è occupato anche della annuale edizione del premio "Beretta-Pistoresi" che vede usualmente partecipanti in tutte e tre le sezioni (laurea, diploma di scuola secondaria di secondo grado, diploma di conservatorio).

Inoltre, si ricorda che la Commissione Nazionale per i problemi dell'istruzione ha ritenuto di attivare una lista di discussione quale osservatorio e strumento di informazione e proposta sulle tematiche dell'integrazione scolastica per gli operatori del settore, insegnanti, genitori, dirigenti e soci interessati.

La lista si propone di essere uno spazio di dibattito e di confronto costruttivo sulle problematiche e le metodologie dell'integrazione scolastica per condividere conoscenze e pervenire alla costituzione di una rete nazionale di supporto all'integrazione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità visiva ed è rivolta, in prima istanza, ad operatori del settore e ai genitori dei ragazzi disabili visivi frequentanti le scuole di ogni ordine e grado. Proprio per evitare che la lista diventi un mero luogo di sfogo e/o di sterile critica, l'accesso alla stessa sarà moderato ed il richiedente non potrà essere anonimo.

Va segnalata anche l'attivazione di un gruppo di supporto psicologico ai genitori di ragazzi ciechi e ipovedenti e agli insegnanti di sostegno che ha il compito di prendere i contatti con i professionisti che si occupano di tali tematiche a livello territoriale e rivolgere il servizio di supporto psicologico